

## **FERIE non godute a causa di malattia: la pubblica amministrazione può pagarle**

SENTENZA DEL TAR PER LA SARDEGNA – II SEZIONE – DELL'8 MARZO 2019, N. 00211

**Robert Tenuta**, *Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un pubblico dipendente, dopo un lungo periodo di malattia, è stato dichiarato dalla Commissione medico ospedaliera permanentemente non idoneo al servizio e conseguentemente dispensato dal servizio per infermità e collocato a riposo. Ciò gli ha precluso la possibilità di godere delle ferie maturate fino al giorno della cessazione dal servizio, per cui il dipendente ha presentato istanza alla propria amministrazione volta ad ottenere la monetizzazione del periodo di ferie non goduto, istanza però rigettata. Il predetto ha quindi proposto ricorso per ottenere una sentenza di accertamento del diritto e condanna dell'amministrazione a corrispondere il dovuto.

Il Tar Sardegna – II sezione – ha rilevato che in ordine alla questione della monetizzazione delle ferie si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato affermando che: “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, e dunque anche in caso di cessazione dal servizio per infermità; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l'obbligo della stessa Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese, non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all'Amministrazione il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario della prestazione effettuata; analoga conclusione deve trarsi ove le ferie non siano state fruite per cessazione dal servizio per infermità – Consiglio di Stato sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580).

Il Tar Sardegna ha evidenziato che il divieto di monetizzazione delle ferie va interpretato nel senso che la disciplina non pregiudica il diritto alle ferie quando prevede che non si possano corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi, poiché il correlato divieto va riferito a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o a eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo.

Il Tar Sardegna ha quindi confermato che nell'ambito del pubblico impiego la giurisprudenza del lavoro è costante nell'affermare che in tema di monetizzazione delle ferie non fruite sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e dei riposi non goduti quando lo stesso abbia provato di essere lavoratore in malattia. Ad avviso del Tar l'articolo 5, comma 8 del d.l. 95/2012 va interpretato nel senso che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia.